

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: Reverse charge per i contratti di appalto nella logistica

Il nuovo art. 17 del Dpr 633/72, lett. a-quinquies), modificato dalla Legge di Bilancio 2025, prevede l'applicazione del reverse charge "alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica".

Il meccanismo del reverse charge di cui alla nuova lett. a-quinquies) è escluso per le prestazioni di servizi rese nei confronti:

- delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti o società per le quali si applica la disciplina dello split payment a norma dell'art. 17-ter del DPR 633/72;
- delle agenzie per il lavoro ex art. 4 del DLgs. 276/2003 n. 276.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una specifica autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione dell'UE il legislatore ha prudenzialmente previsto una soluzione alternativa che prevede che per le suddette prestazioni di servizi il prestatore e il committente hanno la facoltà di optare affinché il pagamento dell'Iva sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell'imposta dovuta per l'operazione.

L'opzione avrà durata triennale e sarà comunicata, dal committente stesso, all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello il quale dovrà essere approvato dalla stessa Agenzia (oltre alla definizione dei termini e delle modalità di attuazione della disciplina). L'opzione, quindi, avrà effetto dalla data in cui il modello viene trasmesso.

La nuova disposizione non modifica però le modalità di emissione della fattura da parte del fornitore sebbene l'Iva sia versata dal committente mediante F24, a norma dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 16 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata emessa dal fornitore, senza la possibilità di compensare "orizzontalmente" l'imposta versata.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi